

TRASFERIMENTO delle FUNZIONI per la PREVENZIONE del RISCHIO SISMICO

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle **opere di edilizia privata la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di fondazione (N.B.: l'altezza va misurata fino al punto strutturale più alto: colmo del tetto inclinato, estradosso copertura torrino scala, ecc.)**.

Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 - Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata*" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) *ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- b) *ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*
- c) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- d) *rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- e) *svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;*

- f) *rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- g) *effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;*
- h) *controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;*
- i) *ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- j) *ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";*
- k) *ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;*
- l) *conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;*
- m) *ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:*
 - ✓ *comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;*
 - ✓ *voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.*

Art. 2 - Procedimenti in corso

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere completati, e produrranno i loro effetti, secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.

I procedimenti si intendono "*in corso*" qualora sia stato avviato in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento il relativo iter abilitativo in campo sismico, e cioè quando:

- sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture – di seguito denominato "*progetto strutturale*" – presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Napoli;
- sia stato depositato il progetto originario e successivamente occorre procedere alla richiesta di una variante non sostanziale;

Un diverso trattamento si applica, invece, alle variazioni in corso d'opera, da attuarsi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che comportino la completa rielaborazione del progetto strutturale (c.d. varianti innovative). Esse richiedono, di fatto, il riavvio del processo edilizio, sia per gli aspetti urbanistici che per quelli sismici, e, pertanto, saranno sottoposte alla disciplina sopravvenuta, tra cui l'art. 4 bis della L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii.. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa tecnica per le costruzioni di cui al D. M. 17 gennaio 2018.

Si tratta di quelle varianti che si configurano come una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a quella originaria, in quanto modificano in maniera sostanziale l'organismo architettonico ovvero il comportamento sismico globale della costruzione.

Art. 3 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, è utile ricordare che la L.R. n. 9/83, così come modificata dalla L.R. n. 1/09, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa. Pertanto, i Comuni, singoli o associati, che intendano esercitare autonomamente tale funzione sono tenuti a dotarsi di una commissione costituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge citata. Il Comune di San Vitaliano e di Scisciano, in particolare, si doteranno di una unica struttura tecnica composta come di seguito:

- Cinque membri della commissione, così come indicato dalla L.R. 9/83 e s.m.i., per lo svolgimento delle attività ivi indicate, di cui uno con funzioni di segretario e uno con funzioni di presidente, tra cui ingegneri, architetti, geologi e geometri, iscritti nel relativo albo professionale, tre dei quali in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o di diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici. I restanti due componenti possono esprimersi solo per quanto attiene alle competenze previste nei rispettivi regolamenti professionali.
- **Il componente della commissione, pena revoca dell'incarico e segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza, è obbligato ad allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto che:**
 - lo riguardi direttamente quale proprietario dell'area;
 - riguardi aree sulle quali insista diritto di proprietà o diritto reale di godimento di parenti (sino al quarto grado) o di affini (sino al secondo grado) oppure in quanto sia comunque interessato all'esecuzione delle opere;

- lo vede assumere incarichi connessi alle attività demandate alla commissione (ad esempio: calcoli strutturali, collaudi in corso d'opera, progettazione e direzione dei lavori con rilevanza strutturale).

Sarà cura dei componenti della suddetta Commissione svolgere le attività accessorie e complementari della commissione (registrazione pratiche in ingresso, predisposizione dei verbali, predisposizione del dispositivo autorizzativo).

- fino a due unità per ciascun Comune, scelte tra i dipendenti comunali, per lo svolgimento delle attività accessorie e complementari della commissione.

I Comuni di San Vitaliano e di Scisciano con il presente regolamento provvedono, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

La commissione è nominata con Decreto del Sindaco comune capofila, acquisita l'indicazione del Sindaco del Comune associato, che potrà esprimere fino a tre professionisti, di cui due giovani, da nominare in seno alla commissione. Col Decreto vengono, altresì, indicati ulteriori aspetti connessi al funzionamento della commissione stessa, non contemplati nel presente regolamento.

Il **Responsabile del Settore Tecnico**, ciascuno per il territorio di propria competenza, è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi, e cioè: rispetto dei termini, verifica del buon andamento della commissione sismica, trasmissione documentazione al Settore Provinciale del Genio Civile, ecc. (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Il **Responsabile del Settore Tecnico**, ciascuno per il territorio di propria competenza è, altresì, responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Reg.to Regionale n. 4/2010 (sul punto vedi anche i successivi artt. 10 e 12).

Art. 4 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “*Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica*”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

Si precisa che il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro (intendendo per US una costruzione con continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali tali da garantire un comportamento per effetto delle azioni sismiche indipendente rispetto alle costruzioni eventualmente contigue), è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

L'importo del contributo dovuto è quello indicato nella D.G.R.C. n. 316/2012. Come chiarito nella Circolare n. 12 del 10.11.2014 della Unità Operativa n. 08 - Servizio Sismico della Regione Campania detto contributo va versato direttamente ai Comuni su conto corrente indicato da ogni singolo Comune territorialmente competente. Il 70% (settanta per cento) di tale contributo sarà poi trasferito dai Comuni alla Commissione e suddiviso tra i componenti con le seguenti percentuali: Presidente 24%, Componenti 19%. Per la parte di contributo trattenuto dai Comuni l'utilizzo sarà disciplinato autonomamente dalle singole amministrazioni con successivo atto deliberativo.

Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.

RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO EDILIZIO E PRATICA SISMICA

Art. 5 - Il necessario raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

La legge regionale n. 9/1983 e ss.mm.ii., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e ss.mm.ii., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica: in questo caso, tuttavia, occorrerà corredare la documentazione di asseverazione concernente la corrispondenza tra progetto architettonico e progetto strutturale.

Art. 6 - Elaborati da allegare alla pratica edilizia in caso di opere non strutturali

Qualora gli interventi **non comportino la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio**, per gli stessi non trovano applicazione le procedure di verifica di cui alla L.R. n. 9/83. In altre parole, le opere non strutturali non sono sottoposte ad autorizzazione sismica né a deposito sismico; né per esse deve essere presentato alcun elaborato tecnico progettuale riguardante le strutture, di cui all'art. 93 del DPR n. 380 del 2001.

Per la realizzazione delle opere non strutturali appare sufficiente, ai fini sismici, allegare alla pratica edilizia una **dichiarazione**, con la quale il progettista abilitato, che cura la predisposizione del **progetto architettonico**, asseveri che **l'intervento riguarda opere non strutturali, che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio**. In particolare:

- Nel caso di intervento edilizio sottoposto a titolo abilitativo edilizio, questa dichiarazione è resa nell'ambito dell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio (Permesso di Costruzione, Scia, Dia).
- Per gli interventi di **manutenzione straordinaria**, cui all'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001 (attività edilizia libera), la dichiarazione è resa nell'ambito della asseverazione del progettista abilitato di cui al comma 4 del medesimo art. 6.
- Per gli **interventi edilizi di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR n. 380 del 2001**, non essendo prevista una dichiarazione asseverata del tecnico abilitato, la dichiarazione è contenuta nella comunicazione dell'inizio dei lavori a firma del titolare dell'immobile.
- Nel caso degli **interventi edilizi liberalizzati**, elencati dal comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in assenza sia della asseverazione del tecnico abilitato sia della comunicazione di inizio dei lavori, **la dichiarazione che l'intervento riguarda opere non strutturali non è richiesta**.

In conclusione, a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, in tutto il territorio comunale, ogni pratica edilizia deve essere accompagnata da una delle seguenti documentazioni:

- dalla documentazione attinente alla pratica sismica di cui alla L.R. 9/83 e relativo Reg.to Regionale n°4/10;
- dalla dichiarazione asseverata che l'intervento riguarda opere non strutturali (secondo quanto specificato sopra).

Art. 7 - Necessità del rilascio dell'autorizzazione/deposito sismico prima dell'inizio lavori

I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L.R. n. 9/83 e dal relativo Reg.to Regionale n. 4/10.

Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:

- se la richiesta di deposito/autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due procedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito

positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.

- se il procedimento di autorizzazione/deposito sismico è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della DIA/SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dell'autorizzazione sismica.

Art. 8 - Rapporto con le procedure per l'attività edilizia libera (art. 6 del DPR n. 380 del 2001)

La recente riforma statale della così detta attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del DPR n. 380 del 2001 (come sostituito dall'art. 5 del D.L. n. 40 del 2010 convertito con modifiche dalla legge 22 maggio 2010, n. 73), ha introdotto per talune specifiche fattispecie di interventi edilizi, in luogo della DIA, tre complessi regimi giuridici, caratterizzati dall'elemento comune che i medesimi interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo edilizio ma sono tenuti al rispetto delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui quella per la riduzione del rischio sismico (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001). Pertanto, gli adempimenti richiesti dal citato art. 6 del DPR n. 380 del 2001 devono essere integrati da quanto previsto dalla disciplina regionale per la riduzione del rischio sismico.

Per descrivere le interazioni tra la normativa statale in parola e la disciplina per la riduzione del rischio sismico, occorre esaminare distintamente i tre procedimenti stabiliti dal nuovo art. 6 del DPR n. 380 del 2001, in quanto gli adempimenti richiesti da ciascuno di essi prima dell'inizio dei lavori richiedono diverse modalità di integrazione.

- A. La prima tipologia di procedimento riguarda talune ipotesi di **interventi di manutenzione straordinaria**, descritte dall' art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380, per la cui realizzazione ne è richiesta la presentazione al Comune di una comunicazione dell'inizio dei lavori (a firma del titolare dell'immobile), accompagnata da una dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri taluni parametri del progetto architettonico, corredata dagli opportuni elaborati progettuali.

Si noti che tali interventi edilizi, tra cui vanno annoverati – per espressa previsione legislativa - anche l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, possono essere attuati senza alcun titolo edilizio **purché (tra l'altro) “non riguardino le parti strutturali dell'edificio”**.

Pertanto, anche interpretando in modo restrittivo tale requisito non in termini fisici ma funzionali, ne consegue comunque che, qualora l'intervento di manutenzione straordinaria comporti effetti

sostanziali sulle strutture (quali la variazione degli effetti dell'azione sismica o la modifica delle resistenze delle strutture o della loro duttilità), non può trovare applicazione l'art. 6 del DPR n. 380 e, per la realizzazione dei medesimi interventi, occorre munirsi del titolo edilizio (in particolare della DIA/SCIA) oltre al titolo abilitativo richiesto dalla L.R. n. 9/83 ai fini della riduzione del rischio sismico (autorizzazione sismica o deposito del progetto strutturale, nei casi stabiliti dalla medesima legge regionale).

In tal modo, per realizzare interventi di manutenzione straordinaria senza alcun titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del DPR n. 380 del 2001, occorre che l'asseverazione del tecnico abilitato, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori, attenga anche al fatto che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali.

B. Nel caso degli altri interventi edilizi soggetti a comunicazione di inizio dei lavori, di cui all'art. 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del DPR 380 del 2001, non è prevista l'asseverazione del tecnico abilitato circa il progetto architettonico, da allegare alla comunicazione di inizio dei lavori. Ciò comporta che la dichiarazione in merito al fatto se l'intervento edilizio riguardi o meno opere strutturali deve essere contenuta nella medesima comunicazione di inizio lavori, a firma del proprietario dell'immobile (o di altro soggetto avente titolo ad intervenire).

Occorre sottolineare che, anche in questo secondo gruppo di interventi edilizi, sono presenti lavori riguardanti le strutture che, nel caso concreto, per le loro caratteristiche e dimensioni, possono essere sottoposti al regime **autorizzativo o di deposito del progetto strutturale**.

Pertanto, **il proprietario dell'immobile** (o altro soggetto avente titolo ad intervenire) nella **comunicazione di inizio dei lavori** dovrà precisare il fatto:

- che l'intervento edilizio riguarda opere non strutturali, ovvero
- che l'intervento riguarda le strutture della costruzione (in quest'ultimo caso occorrerà allegare la documentazione propedeutica al rilascio del titolo sismico).

C. Nel caso degli interventi edilizi completamente liberalizzati, elencati dal comma 1, lettere da a) ad e), dell'art. 6 del DPR n. 380, non è prevista né l'asseverazione del tecnico abilitato circa il progetto architettonico, né la comunicazione di inizio dei lavori.

Tuttavia, quantomeno nel caso di interventi per la **eliminazione delle barriere architettoniche** (lettera b) e per la realizzazione di **serre mobili stagionali** (lettera e), si può trattare di opere che possono interferire con le strutture degli edifici.

Pertanto, il proprietario dell'immobile (o altro soggetto avente titolo ad intervenire), ove l'intervento riguardi le strutture, deve avvalersi di un tecnico abilitato per adempiere a quanto previsto dalla disciplina per la riduzione del rischio sismico.

IL PROCEDIMENTO SISMICO

Art. 9 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:

- a. Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune di San Vitaliano o Scisciano, a seconda del territorio comunale su cui ricade la costruzione, indirizzandola allo Sportello Unico per le Attività Edilizia. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:
 - un elaborato di progetto, in duplice copia
 - elaborato grafico consistente in una sezione significativa dal quale si evince che il manufatto non superi l'altezza di "metri 10,50 dal piano di fondazione così come sopra definito;
 - oltre alla documentazione amministrativa e progettuale cartacea, dovrà essere trasmessa copia integrale di detta documentazione in formato digitale pdf e firmato digitalmente dal progettista, unitamente a dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.n.445/2000 attestante la congruenza con la documentazione cartacea e quella in formato digitale;
- b. Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Settore comunale avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Struttura tecnica competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
- c. La commissione sismica è convocata su richiesta del Responsabile UTC di uno dei due Comuni associati con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e si riunirà presso la sede Comunale del Responsabile che ha curato la convocazione, esaminando le pratiche territorialmente competenti. A seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti) presentate fino a quel momento; **qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta;**

- d. A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, per il tramite del Settore Tecnico territorialmente competente, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);
- e. La commissione nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione (e solo nei casi in cui le carenze siano minime, ovvero paragonabili a dubbi interpretativi), in alternativa a quanto previsto al punto precedente, per una sola volta, può richiedere agli interessati, anche convocandoli per una audizione, quanto segue:
- l'integrazione della documentazione presentata, in ragione dell'assenza, incompletezza o irregolarità degli elaborati progettuali e della dichiarazione asseverata;
 - la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella medesima documentazione;
 - i chiarimenti ritenuti necessari a seguito dell'esame nel merito dei medesimi elaborati progettuali e dichiarazioni.
- f. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Settore Tecnico del Comune territorialmente competente che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- g. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile dell'UTC, ciascuno per il territorio comunale di propria competenza, emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.
- h. Il Responsabile del Settore Tecnico del Comune, ciascuno per il territorio di propria competenza, trasmette al settore provinciale del genio civile gli elaborati in formato cartaceo o su supporto informatizzato. In particolare, è tenuto a trasmettere, unitamente al provvedimento sismico rilasciato, l'elaborato di progetto dal quale si evince che i lavori riguardano opere di edilizia privata che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di fondazione", nonché una dichiarazione resa dal medesimo responsabile dell'ufficio tecnico che il provvedimento rilasciato non riguarda "opere pubbliche o di interesse pubblico";

Art. 10 - Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Reg.to Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:

- a. la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "*deposito sismico*" ovvero "*l'autorizzazione sismica*";
- b. la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
- c. la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
- d. la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza e negli elaborati progettuali;
- e. la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
- f. la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
- g. l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
- h. che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il segretario, nominato con Decreto Sindacale, svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. redazione dei verbali di seduta della commissione;
- b. predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
- c. predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
- d. collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico e Attività Produttive, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla *denuncia dei lavori* fino al *collaudo e ultimazione* degli stessi;

I due tecnici istruttori per ogni Comune, nominati con Decreto Sindacale, svolgeranno tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del responsabile del Settore Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:

- a. conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- b. predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;

- c. ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti - articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- d. ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
- e. ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
- f. ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 ss.mm.ii., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- g. ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.

Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico, ciascuno per il territorio comunale di propria competenza, la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare:

- effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983;

Resta, altresì, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento relativamente alla vigilanza in fase di realizzazione in particolare:

- controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;

Art. 11 - Modulistica

Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Settore Tecnico si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010.

In particolare sarà resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per vulture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori

CENNI IN MERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI VIGILANZA

Art. 12 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

La L.R. n. 9/83 ed il successivo Reg.to Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza della disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.

L'articolo 103, comma 1, DPR n. 380 del 2001 dispone, infatti, che gli ufficiali di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380) all'Ufficio Tecnico della Regione.

È data facoltà, dunque, al Responsabile del Settore Tecnico di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:

- Assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stadio preliminare);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico comunale che, a seguito di accertamenti ulteriori, potrà inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico della Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
- Compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme citate in premessa nonché alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to dott. Giuseppe Paduano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Scisciano, 31 OTT. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Addeo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1 comma, legge 18/6/2009 n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 31 OTT. 2019



IL Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'Ufficio;

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal 31 OTT. 2019 al, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale, _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore